

COMUNICATO N. 54/DIV – 17 OTTOBRE 2022

54/150

CAMPIONATO SERIEC 2022-2023

GARE DEL 16 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 16 Ottobre 2022

8[^] Giornata Andata

GIRONE A			GIRONE B		
ARZIGNANO V.	FERALPISALÒ	2-1	ANCONA	FERMANA	2-1
JUVENTUS NEXT GEN	PRO SESTO	3-0	CARRARESE	PONTEDERA	1-0
MANTOVA	PORDENONE (*)		CESENA	IMOLESE	4-0
NOVARA	LECCO	1-2	FIORENZUOLA	AQUILA MONTEVARCHI	1-0
PADOVA	VIRTUS VERONA	0-0	GUBBIO	REGGIANA	1-2
PRO PATRIA	TRENTO	1-2	RECANATESE	LUCCHESE	0-0
PRO VERCELLI	PIACENZA	2-0	RIMINI	VIS PESARO	5-0
RENATE	L.R. VICENZA	2-1	S. DONATO TAVARNELLE	ALESSANDRIA	0-1
SANGIULIANO	PERGOLETTESE	1-0	TORRES	SIENA	2-0
TRIESTINA	ALBINOLEFFE	0-3	VIRTUS ENTELLA	OLBIA	2-1
(*) post. 17.10.2022					

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 17 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata di andata del campionato i sostenitori della Società LECCO, hanno in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;





considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 **RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti in Curva Est integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1 - nell'avere fatto esplodere nel proprio settore due bombe carta, una al calcio d'inizio ed una al 15° minuto del secondo tempo;

2 - nell'aver lanciato durante il primo tempo, sulla pista di atletica, quindici confezioni di caffè Borghetti, senza tappo, senza colpire nessuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 700 **FERMANA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere arrecato danni ai servizi igienici del settore curva ospiti occupato dagli stessi, servizi la cui efficienza era stata verificata prima della gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 **AQUILA MONTEVARCHI** per avere i suoi sostenitori presenti nel settore ospiti intonato, al 26° minuto del primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 200 PERGOLETTESE per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con cinque scritte con pennarello nero su porte e muri. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13

comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

CANEO BRUNO RAIMONDO

(PADOVA)

A) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto, dopo essere stato ammonito, alla notifica del provvedimento di ammonizione si avvicinava all'arbitro in modo minaccioso, poneva in essere un gesto offensivo con il braccio caricato verso il medesimo e pronunciava frasi offensive ed irriguardose nei confronti dell'arbitro e del quarto ufficiale;

B) per essersi recato all'interno degli spogliatoi poco prima dell'intervallo ed essersi ivi trattenuto nonostante il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti al 29° minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. IV ufficiale. r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SIMONE DOMENICO

(GUBBIO)

per avere, durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, all'interno dell'area antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, avvicinandosi a meno di 50 cm dal viso e pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DIANA AIMO (REGGIANA)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CANEO BRUNO RAIMONDO (PADOVA)

FABBRO ALESSANDRO (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)
LELLI NICO (SIENA)
GRECO ALFONSO (TORRES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE SARLO PASQUALE

(IMOLESE)

per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto nel tentativo di colpire il pallone, inizialmente con la gamba protesa e poi con il ginocchio lo colpiva all'altezza dello sterno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerate, da una parte, la pericolosità della condotta e la zona del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

BULEVARDI DANILO

(GUBBIO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, senza contesa del pallone, per liberarsi dalla marcatura dell'avversario, lo colpiva al volto con l'avambraccio, con media intensità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze e le modalità della condotta (non connotata da particolare intensità) e, dall'altra, la pericolosità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPORTELLI MORIS

(PRO PATRIA)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAGGIO MATTEO (FERMANA) KABASHI ELVIS (REGGIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAKTI ERALD (LECCO)
HRAIECH SABER
ZENNARO MATTIA (FERALPISALO')
GIANDONATO MANUEL (FERMANA)
LA ROSA LUCA (OLBIA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NADOR FOLLY STEVEN (AQUILA MONTEVARCHI)
BORDO LORENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

STRONATI RICCARDO (FIORENZUOLA)
CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI)
QUACQUARELLI GABRIELE (RECANATESE)
ZANON SIMONE (SANGIULIANO)

SILVESTRI LUIGI (SIENA)

GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA)
IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)
PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

COCCO ANDREA SALVATORE (ALBINOLEFFE)
NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
SIMONETTI PIER LUIGI (ANCONA)

CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

JELENIC ENEJ
ICARDI SIMONE
ARTISTICO GABRIELE
ROCCA MICHELE
BIANCU ROBERTO
ARINI MARIANO
(PADOVA)
(FERALPISALO')
(GUBBIO)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PERGOLETTES)

ARINI MARIANO (PERGÓLETTESE)
PERSIA ANGELO (PIACENZA)
GIUBILATO LORENZO (PRO SESTO)
VANO MICHELE (RIMINI)

ROSSI ALESSIO (S. DONATO TAVARNELLE)

BAGGI FEDERICO (SANGIULIANO)

FREDIANI MARCO

RAIMO ALESSANDRO

DAMETTO PAOLO

GIRGI ALESSIO

DI GENNARO MATTEO

FURLAN FEDERICO

DAFFARA MANUEL

(SIENA)

(TORRES)

(TORRES)

(TRIESTINA)

(TRIESTINA)

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

AMATUCCI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI)

MOLNAR IVO (ARZIGNANO V.)

MELGRATI RICCARDO (LECCO)
BIANCHI NICOLO' (CESENA)
PRESTIA GIUSEPPE (CESENA)
GUIDI MATTEO (PONTEDERA)
MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)

ODDI RICCARDO (FIORENZUOLA)
BONINI FEDERICO (GUBBIO)
ZANON MANUEL (IMOLESE)
BURIC NIKOLA (NOVARA)
GALUPPINI FRANCESCO (NOVARA)

BELLODI GABRIELE (OLBIA)
TRAVAGLINI CHRISTIAN (OLBIA)

CORRADINI GIOVANNI (PRO VERCELLI)
MACCHIONI ALESSANDRO (PRO VERCELLI)
PAPAPO MARCO (PECANATESE)

RAPARO MARCO
LUCIANI ALESSIO
ROSSI FAUSTO
TURK MARTIN
ANGELI MATTEO
MAISTRELLO TOMMY
(RECANATESE)
(REGGIANA)
(REGGIANA)
(RENATE)

MAISTRELLO TOMMY (RENATE)
POSSENTI MARCELLO (RENATE)
PASA SIMONE (RIMINI)
ROSSETTI MATTEO (RIMINI)

COGLIATI PIETRO MARIA (SANGIÚLIANO)
PASCALI MANUEL (SANGIULIANO)
PEDONE ALEX (SANGIULIANO)

MELI MARCO (SIENA)

ROLFINI ALEX (L.R. VICENZA)

DE LUCIA VICTOR BAKAYOKO ABOUBAKAR COPPOLA MARIO (VIRTUS ENTELLA) (VIS PESARO) (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CITTADINO ANDREA (TRENTO) LOMBARDI LUCA (ANCONA) VITALI LEONARDO (ANCONA)

CHITI LORENZO (AQUILA MONTEVARCHI)

GAVIOLI LORENZO
BUSO NICOLO'
GIRELLI STEFANO
ILARI CARLO
GAGLIANO LUCA
CICCONI MANUEL
ENERGE ANTONIO
BACCHETTI LORIS
CERNIGOI IACOPO
DE NUZZO GABRIELE

SCARDINA FILIPPO MARIA FERRO LORENZO PELI LORENZO CAPOFERRI MATTIA GUINDO YAYA MOHAMED

VALENTINI ALEX
PELLEGRINI JACOPO
SGARBI LORENZO

SORRENTINO DANIELE GIOVANNI CIOFANI MATTEO SANDON THOMAS STOPPA MATTEO BANFI EMANUELE PALMIERI RICCARDO MANFRIN GIANNI MAZZOLO FRANCESCO

SIAULYS OVIDIJUS

CANNAVO' KEVIN

(ANCONA)
(ANCONA)
(AQUILA MON'
(PRO PATRIA)
(LECCO)
(LECCO)
(LECCO)
(PADOVA)
(CARRARESE)
(CARRARESE)

(CARRARESE)
(FERALPISALO')
(FERALPISALO')
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
(PIACENZA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(REGGIANA)
(RENATE)
(RENATE)

(TRIESTINA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 17 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE Francesco Ghirelli